



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 14 ottobre 2004

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dall'avv. Lucio Colantuoni, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del V. Procuratore Federale avv. Alberto Fumagalli, nel corso della riunione del 14 ottobre 2004 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 4

#### a) RECLAMI

**Reclamo della Soc. PALERMO** avverso l'ammenda di € 6.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Palermo-Fiorentina del 22/9/04 – C.U. n. 76 del 23/9/04).

#### Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Palermo la sanzione della ammenda di € 6.500,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Palermo-Fiorentina del 22/9/2004, consistente in cori caratterizzati da significato di discriminazione razziale e lancio di bottigliette in plastica piene d'acqua, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo l'annullamento della sanzione relativa al primo episodio.

A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che i cori intonati dai sostenitori palermitani non avrebbero avuto alcun connotato di discriminazione razziale, in quanto sarebbero stati soltanto un tentativo di intimorire, nel senso sportivo del termine, gli avversari; in secondo luogo, che vi sarebbe stata una diversa interpretazione dell'atteggiamento del pubblico da parte degli ufficiali di gara e dell'incaricato dell'Ufficio Indagini, in quanto in nessun altro atto ufficiale, ad eccezione del rapporto del direttore di

gara, si rinviene cenno al comportamento in questione; in terzo luogo, che lo stesso calciatore Obodo ha dichiarato di aver avuto la percezione che si sarebbe trattato di cori relativi al contesto agonistico, non connessi alla sua nazionalità o provenienza.

In via istruttoria, si chiede di utilizzare “in via analogica” immagini televisive ai sensi dell’art. 31, comma a4), del C.G.S.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva, preliminarmente, che la richiesta di utilizzare immagini televisive ai sensi dell’art. 31, comma a4), del C.G.S. non può essere accolta, in quanto l’articolo in questione disciplina una fattispecie puntuale e definita, la quale, come tale, non può essere interpretata in via estensiva o analogica.

Nel merito, la Commissione osserva quanto segue.

Dal rapporto del direttore di gara risulta che i sostenitori palermitani hanno intonato cori caratterizzati da significato di discriminazione razziale “ogni volta che un calciatore avversario giocava il pallone”. Sotto il profilo materiale, si è trattato di un comportamento plateale, proprio perché si è svolto in modo continuo e prolungato per tutta la durata della gara.

Ad avviso della Commissione, tuttavia, sia la circostanza che, malgrado tale caratteristica, esso non sia stato rilevato anche dagli altri ufficiali di gara e dall’incaricato dell’Ufficio Indagini, sia il fatto che il calciatore avversario al quale erano diretti tali cori abbia dichiarato di non aver avuto percezione del loro connotato di discriminazione razziale, rendono necessario acquisire ulteriori elementi sul punto. Conseguentemente, occorre incaricare l’Ufficio Indagini di effettuare ulteriori accertamenti.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione incarica l’Ufficio Indagini di effettuare ulteriori accertamenti sul punto, disponendo la sospensione del procedimento in parte qua.

**Reclamo della Soc. TERNANA** avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Giorgio **DI VICINO** (gara Ternana-Arezzo del 6/10/04 – C.U. n. 93 del 7/10/04).

### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Giorgio Di Vicino, tesserato per la Soc. Ternana, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara Ternana-Arezzo del 6/10/2004, ha proposto reclamo la Soc. Ternana, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che si sarebbe trattato di una protesta scomposta a seguito di una trattenuta dell’avversario, senza la volontà di colpire od offendere.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato.

Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Di Vicino è stato espulso perché, nel corso del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, sferrava un calcio contro un avversario, senza colpirlo, e gli rivolgeva parole ingiuriose.

Tali comportamenti sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con quanto riportato nel referto del direttore di gara, che è fonte privilegiata di prova.

Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

## **b) DEFERIMENTI PROCURATORE FEDERALE**

a carico:

**Sig. Pietro FRANZA – Presidente Soc. Messina:** violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

**Soc. MESSINA:** violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta;

**Soc. CAGLIARI:** violazione art. 9 comma 1 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Cagliari-Messina del 4/3/04).

### **Il procedimento**

Con provvedimento del 23/7/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Pietro Franza, Presidente della Soc. Messina, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per il comportamento tenuto al termine della gara Cagliari-Messina del 3/4/2004, nonché la Soc. Messina per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente e la Soc. Cagliari per violazione dell'art. 9, comma 1, del C.G.S., in ordine alla condotta posta in essere da un suo addetto.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, sia la Soc. Messina sia la Soc. Cagliari non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della ammonizione con diffida per il Franza e a quella dell'ammenda di € 2.000,00 per la Soc. Messina e per la Soc. Cagliari.

È comparso altresì il rappresentante della Soc. Messina, il quale, dopo aver esposto argomentazioni difensive, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che i comportamenti descritti nell'atto di deferimento sono censurabili.

Dagli atti ufficiali risulta che, al termine del primo tempo, il Franza ha avuto una colluttazione con un addetto della Soc. Cagliari con funzioni di "maschera", il quale gli impediva di accedere all'interno degli spogliatoi attraverso il campo da giuoco.

Si tratta di comportamenti in contrasto con l'art. 1, comma 1, del C.G.S., che sancisce i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Franza, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del C.G.S.

Ugualmente responsabile deve considerarsi la Soc. Cagliari del comportamento del proprio addetto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del C.G.S.

Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammonizione a Pietro Franza e quella dell'ammenda di € 2.000,00 alla Soc. Messina e alla Soc. Cagliari.

**Sig. Luigi CORIONI – Presidente Soc. Brescia:** violazione art. 3 comma 1, art. 1 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.;

**Soc. BRESCIA:** violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (gara Brescia-Juventus del 12/9/04).

### **Il procedimento**

Con provvedimento del 13/9/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luigi Corioni, Presidente della Soc. Brescia, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Brescia per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, il Corioni ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale, dopo aver correttamente riconosciuto di aver tenuto un comportamento non regolamentare, peraltro dovuto alla tensione del dopo partita, ha chiesto l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione per 10 giorni e dell'ammenda di € 7.500,00 per il Corioni e a quella dell'ammenda di € 7.500,00 per la Soc. Brescia.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Corioni riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani "Il Corriere dello Sport", "La Gazzetta dello Sport", "Il Giornale", "La Stampa", "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica" del 13/9/2004 sono censurabili.

Le affermazioni fatte dall'incolpato (tra le altre, "è stato un arbitraggio scandaloso", "quando ho saputo della designazione dell'arbitro mi sono fatto un'idea: si sa di quale parrocchia è", "sapevo che l'arbitro era juventino, ma non immaginavo sino a questo punto", "se un'altra Juventus giocasse contro questa non riuscirebbe comunque a vincere") travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono ad insinuare dubbi sulla regolarità delle gare, sulla correttezza dello svolgimento dei campionati e sulla imparzialità del direttore di gara.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Corioni, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della mancanza di precedenti specifici per lo stesso, appaiono quelle di cui al dispositivo.

**Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'inibizione per 10 giorni e dell'ammenda di € 5.000,00 a Luigi Corioni e quella dell'ammenda di € 5.000,00 alla Soc. Brescia.

Il Presidente: f.to *prof. Claudio Franchini*

“ “ “

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 24 ottobre 2004.

PUBBLICATO IN MILANO IL 14 OTTOBRE 2004

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*